



architettura & Ingegneria
Via Esperanto, 1/a - 11100 Aosta
email ing.pallu@libero.it



arch. luca pallu
arch. domenico catambrone
geom. ruggero meneghetti

Piano Urbanistico di Dettaglio
di iniziativa privata su di un'area nel
Quartiere Dora - Variante al PUD
vigente, in variante al PRGC vigente

COMMITTENTE :

AUGUSTA INVESTIMENTI S.r.l.

SCALA:

TAVOLA:

U16

DATA: ottobre 2024

AGGIORNAMENTO:
marzo 2026

Bozza Schema Convenzione

UBICAZIONE :

Via Lavoratori Vittime del Col du Mont
Via Amato Berthet
11100 - AOSTA

CITTÀ DI AOSTA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AOSTA E LE SOCIETÀ "EDILTRE s.r.l." e "AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l." IN ESECUZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO DI DETTAGLIO DI INIZIATIVA PRIVATA NELLA SOTTOZONA Cc01 DEL PRG VIGENTE IN AOSTA – VIA LAVORATORI - VITTIME DEL COL DU MONT - NOVATIVA DELLA PRECEDENTE SOTTOSCRITTA IL 26 GENNAIO 2018.

L'anno 2026 addì _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di AOSTA,

TRA

il Comune di Aosta, in persona del dirigente dell'Area T1 ing. Donatella Ducourtil, domiciliata presso la sede di cui sopra per ragioni d'ufficio, la quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio ai sensi dell'art. 56, comma 8 dello "Statuto comunale" (approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110 del 27.06.2001 e s.m.i.) nonché in virtù i) dei decreti del Sindaco n. 21 del 30.06.2021 e n. 4 del 24.02.2025 e della determinazione del Dirigente dell'Area A5 n. 112 del 26/02/2026, e ii) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ (di approvazione delle PUD e della presente convenzione) che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale,

E

il signor _____ legale rappresentante della Società AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l. con sede in Pinerolo (TO) Via del Duomo n. 42, C.F. e P.IVA 12928410013,

E

il signor _____ legale rappresentante della Società EDILTRE s.r.l., con sede in Aosta, via Canonico Boson n. 9, C.F. e P.IVA 00425540077;

PREMESSO CHE

- le Società "EDILTRE s.r.l." e "STRUTTURA VALLE d'AOSTA s.r.l." nella allora loro qualità di proprietarie di un'area edificabile nel Comune di Aosta nell'insieme censita in Catasto Terreni al Foglio 58 numeri 61; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896 e 1897; della superficie catastale complessiva di metri quadrati 11581 (undicimilacinquecentottantuno) - di cui i mappali da 1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886 erano di proprietà della "STRUTTURA VALLE d'AOSTA s.r.l."; mentre i restanti mappali erano di proprietà della "EDILTRE s.r.l." – hanno inteso porre in atto gli adeguati atti finalizzati alla possibilità di edificare l'area di loro proprietà
- l'edificazione dell'area sopra citata poteva avvenire a seguito della preliminare redazione e approvazione di un Piano Urbanistico di Dettaglio (di seguito, per brevità "PUD"), così come richiesto dall'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale;
- tale progetto di Piano Urbanistico di Dettaglio è stato approvato dalla Commissione Edilizia Urbanistica del Comune di Aosta in data 19 febbraio 2009;
- con deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 21 febbraio 2012, sono stati approvati gli elaborati del Piano Urbanistico di Dettaglio a cui si fa riferimento nella successiva Convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2018 (rogito notaio Princivalle rep. 54595/28548 trascritto il 06/02/2018/ ai nn. 1177/904).
- contestualmente alla Convenzione citata vi sono stati passaggi di proprietà di particelle interessate dal Piano Urbanistico di Dettaglio in parola tra le Società ed il Comune in particolare sono state cedute le particelle 1882-1883-1885-1886-1888-1889-1891-1893-1894-1897 per complessivi 2679 m² (fatti salvi i diritti volumetrici restati in capo ai soggetti cedenti)
- con deliberazione del Consiglio Comunale numero 5 del 26 gennaio 2022 è stata prorogata la validità del Piano Urbanistico di Dettaglio per anni cinque a decorrere dalla data di scadenza naturale dello strumento attuativo (21 febbraio 2022); anche riconfermando la validità della convenzione già stipulata in data 26/01/2018.
- la società "AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l." ha acquistato, giusto atto rogito Notaio Ocelli del 30/11/2023 rep. 8485 (registrato e trascritto a Aosta il 13/12/2023 ai nn. 12148/9627); l'area

già di proprietà "STRUTTURA VALLE d'AOSTA s.r.l." subentrandone in tutti gli effetti;

- le Società "EDILTRE s.r.l." e "AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l.", di seguito denominate "Società proponenti" sono attualmente proprietarie dei terreni censiti in Catasto Terreni al Foglio 58 numeri 61; 1880; 1890; 1892; 1895; 1896 (della superficie catastale complessiva di 7218 metri quadrati) per la società "EDILTRE s.r.l."; ed i mappali 1881-1884-1887 (della superficie catastale complessiva di 1684 metri quadrati) di proprietà della "AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l.";
- in data 03/12/2024, prot. n. 70041, la società AUGUSTA INVESTIMENTI S.r.l., con procura speciale di delega firmata in data 06/02/2024, ha presentato, per conto dell'intera proprietà, istanza di variante alle previsioni del Piano Urbanistico di Dettaglio di cui sopra;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ sono stati approvati la bozza della presente convenzione e gli elaborati di variante al Piano Urbanistico di dettaglio, allegati alla delibera stessa come parte integrante e qui sottoelencati:
 - U – Elenco allegati
 - U 000 – Rapporto preliminare
 - U 00 – Relazione Tecnico Illustrativa
 - U 01 – Planimetria di rilievo con piano quotato e individuazione delle reti tecnologiche
 - U 02 – Estratto Carta Tecnica Regionale (CTR) – Estratto Catastale – Documentazione fotografica
 - U 03 – Inquadramento urbanistico: Estratto P.T.P. e P.R.G.C. – Ambiti inedificabili cartografia inondazioni – cartografia laghi e zone umide
 - U 04 – Relazione geologica-geotecnica
 - U 05 – Planimetria generale di progetto
 - U 06 – Pianta piano a Q.ta +98,20 e distanze da confini, strade e fabbricati
 - U 07 – Pianta piano a Q.ta +102,00 e distanze da confini, strade e fabbricati
 - U 08 – Pianta piano coperture
 - U 09 – Sezioni di progetto
 - U 10 – Prospetti di progetto
 - U 11 – Viste prospettiche
 - U 12.a – Calcolo della Sur U.M.I. 1 e U.M.I. 2
 - U 12.b – Calcolo del Volume U.M.I. 1 e U.M.I. 2

- U 12.c – Calcolo delle aree destinate a parcheggio U.M.I. 1 e U.M.I. 2
- U 12.d – Calcolo delle aree destinate a verde U.M.I. 1 e U.M.I. 2
- U 13 – Planimetria con individuazione delle aree da cedere al Comune e delle aree oggetto di riacquisizione da parte della società proponente – conteggi ed estratto della mappa catastale.
- U 14 – Calcolo delle aree permeabili U.M.I. 1 e U.M.I. 2
- U 15 – Verifiche urbanistiche
- U 16 – Bozza Schema Convenzione
- U 17 – Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUD
- U 18 – Visure catastali
- Atto acquisto Struttura VdA-Augusta
- PUD- certificato rogito Ediltre-Augusta
- PUD- Procura-Delega presentazione Ediltre

Tanto premesso, i Componenti convengono quanto segue

ARTICOLO 1 - Durata del Piano Urbanistico di Dettaglio ed efficacia della convenzione

1. Il Piano Urbanistico di Dettaglio sopra citato, come modificato con la sua variante, ha validità per anni dieci decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione che ne ha approvato la variante.
2. Entro tale termine dovranno essere attuati gli interventi previsti dal PUD, secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.
3. Decorso inutilmente il termine di validità, il PUD decade per le parti non attuate, ferma restando la validità e l'efficacia degli interventi già realizzati conformemente alle previsioni del piano.
4. Gli obblighi assunti con la presente convenzione restano efficaci sino al loro completo adempimento, anche oltre il termine di validità del PUD, ove compatibili.
5. Eventuali proroghe del termine di validità del PUD potranno essere concesse dal Comune nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, previa valutazione dell'interesse pubblico e, ove necessario, mediante adeguamento o rinnovo della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Condizioni per il rilascio dei permessi di costruire

1. Il rilascio dei singoli permessi di costruire relativi agli interventi previsti dal Piano Urbanistico di Dettaglio è subordinato alla preventiva stipula della presente convenzione, nonché alla presentazione di idonea istanza da parte dei soggetti aventi titolo e alla verifica della conformità dei progetti alle previsioni del PUD, agli strumenti urbanistici vigenti e alla normativa edilizia applicabile, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 3 - Disciplina degli interventi edilizi e varianti non sostanziali

1. Gli interventi edilizi ammessi saranno quelli individuati negli elaborati del Piano Urbanistico di Dettaglio, che ne definiscono gli elementi planivolumetrici, tipologici e funzionali.
2. In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire sono ammesse esclusivamente modifiche che non incidano sull'assetto urbanistico complessivo del PUD e non comportino variazioni dei parametri urbanistici ed edilizi; sono consentite le modifiche di destinazioni d'uso ammesse dal PRG, fermo restando l'impianto viabile, nonché le cessioni di cui al successivo articolo 4, senza che ciò debba comportare una variante al Piano Urbanistico di Dettaglio.
3. Nell'esecuzione degli interventi oggetto del PUD dovranno essere garantite le caratteristiche tipologiche previste nel Piano medesimo.

ARTICOLO 4 - Cessione gratuita delle aree per standard urbanistici

1. Le "Società proponenti", proprietarie delle aree incluse nel Piano Urbanistico di Dettaglio, nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 21 delle norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale vigente, si impegnano a cedere gratuitamente al Comune di Aosta (al netto delle aree oggetto di permuta) le aree destinate a standard urbanistici individuate negli elaborati del Piano Urbanistico di Dettaglio in parola, per un totale di circa 4.057 (quattromilacinquantasette) metri quadrati.
2. Le aree destinate a standard urbanistici, di cui al precedente comma, sono situate all'interno del perimetro dell'area cosiddetta di trasformazione "Dora Borgnalle"; la relativa superficie risulta derivare:
 - dalle aree già cedute con l'atto rogito notaio Princivalle rep. 54595/28548 citato nelle premesse della presente convenzione, escluse quelle previste in retrocessione e permuta –

di cui al comma seguente - da parte del Comune di Aosta nell'ambito delle riorganizzazioni planimetriche previste dal presente PUD;

- dalla cessione di ulteriori aree da frazionarsi, a carico esclusivo delle Società proponenti, secondo la previsione della tavola U13 del PUD citato nelle premesse della presente convenzione, in modo da garantire il completo assolvimento degli obblighi di cessione di cui al comma precedente.

3. Contestualmente alla cessione di cui al precedente comma 1 il Comune di Aosta cede alle Società proponenti un'area di m² 924 individuata nella già citata tav. U13 e costituita dalle particelle 1885-1888-1889-1897.
4. Il Comune di Aosta, in qualità di proprietario delle aree acquisite ai sensi del comma 2, primo alinea, autorizza - con la stipula della presente convenzione - le "Società proponenti" a realizzare le opere costituenti standard urbanistici, previste dal successivo art. 5 comma 2, sulle aree già divenute di sua proprietà, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e della normativa vigente e nei limiti e per le finalità strettamente connesse all'attuazione del PUD, fermo restando l'obbligo di ripristino in caso di mancata attuazione o conclusione delle opere.
5. Le "Società proponenti" si impegnano a realizzare le opere costituenti standard urbanistici, previste dal successivo art. 5 comma 2, di cui agli elaborati progettuali approvati di cui al Piano Urbanistico di Dettaglio sulle aree già cedute al Comune di Aosta di cui al comma 4 e sulle ulteriori aree da frazionarsi di cui al comma 2, secondo alinea, fermo restando l'obbligo di ripristino in caso di mancata attuazione o conclusione delle opere.
6. L'esecuzione delle opere resta subordinata all'approvazione dei relativi progetti e al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dalla presente convenzione.
7. Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà oggetto della presente convenzione rimangono interamente a carico dei soggetti delle Società proponenti.

ARTICOLO 5 - Cessione delle aree, realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione

1. Le aree destinate a standard urbanistici e oggetto di cessione al Comune vengono ~~essere~~ trasferite con la firma della presente convenzione, da parte delle Società proponenti, libere da vincoli, oneri, manufatti e materiali di qualsiasi genere e in buono stato di manutenzione, che resterà a carico delle Società proponenti fino al perfezionamento del trasferimento della proprietà.
2. Le opere individuate negli elaborati del Piano Urbanistico di Dettaglio, da realizzarsi sulle aree, di cui al precedente articolo 4 (già cedute, permutate o da cedere) - quali standard urbanistici ai sensi dell'art. 8, l.r. 12/99 (verde e parcheggi di uso pubblico) e dell'art. 21 del PRGC - dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche del PUD e della presente convenzione. Il collaudo delle stesse sarà effettuato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, con oneri a carico delle Società proponenti.
3. Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate, rese pienamente idonee all'uso pubblico previsto, con riferimento alla sicurezza, alla accessibilità e alla piena fruibilità delle stesse, secondo le destinazioni indicate nel Piano Urbanistico di Dettaglio, collaudate e consegnate al Comune prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità ex. art. 63bis l.r. 11/1998 (SCA) relativa all'intervento edilizio previsto dal PUD per il lotto di cui alla U.M.I. 1 di cui sono afferenti, salvo diversa motivata determinazione del Comune in relazione alla funzionalità complessiva dell'intervento.
4. Tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sono a carico delle Società proponenti.
5. Sulle tutte le aree di cui all'art. 4 da destinarsi a verde pubblico e a parcheggi pubblici, le Società proponenti si obbligano sostenere, per un periodo di anni 12 (dodici) decorrenti dal collaudo delle aree di cui all'art. 5, comma 2, con oneri a proprio carico, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria (compreso lo sgombero neve relativo alle aree destinate a parcheggio), secondo le modalità e gli standard qualitativi e quantitativi previsti dai capitolati tecnici in uso da parte del Comune per ciascun servizio al momento della cessione.
6. Alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, e previa verifica del corretto stato manutentivo e funzionale delle opere da parte del Comune, la gestione e gli oneri relativi saranno assunti dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 6 - Garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione

1. A garanzia del puntuale e completo adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, le Società proponenti sono tenute a prestare, prima del rilascio del primo titolo edilizio relativo agli interventi previsti dal PUD, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale, per un importo pari al 100% del costo complessivo delle opere di urbanizzazione previste, come determinato negli elaborati progettuali approvati.
2. La garanzia dovrà coprire l'intera esecuzione delle opere fino alla definitività del loro collaudo. Lo svincolo della garanzia potrà avvenire esclusivamente a seguito della definitività del collaudo delle opere e previa verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, anche in relazione agli obblighi manutentivi.
3. Successivamente alla consegna delle aree e delle opere di cui all'art. 4, dovrà essere costituita nuova garanzia a copertura dell'adempimento degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria per anni 12 delle stesse, stimata secondo i criteri in uso negli appalti pubblici di servizi di manutenzione del verde e di manutenzione delle aree di parcheggio da parte del Comune di Aosta, considerando le eventuali riduzioni previste delle suddette normative. Tale garanzia verrà svincolata progressivamente a cadenza annuale.

ARTICOLO 7 - Impegno, a titolo di liberalità, alla progettazione di opere di collegamento

1. In attuazione degli impegni già sottoscritti con la Convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2018 (rogito notaio Princivalle rep. 54595/28548) citata nelle premesse, le Società proponenti si impegnano, a propria cura e spese, a titolo di liberalità, a sviluppare, nei termini di seguiti specificati, una o più proposte preliminari e, per la proposta approvata dall'Amministrazione, i successivi elaborati costituenti progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo, di idonee opere di collegamento tra il Quartiere Dora e la città e/o opere funzionali a migliorare il collegamento fra il Quartiere e la Città o l'accessibilità al quartiere medesimo, secondo la seguente articolazione:
 - a) entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, presentazione da parte del Comune, di un quadro esigenziale volto ad illustrare le principali necessità operative rilevate;
 - b) entro tre mesi dal ricevimento del quadro esigenziale di cui al precedente punto a),

presentazione al Comune, da parte delle Società proponenti, di una o più proposte preliminari attuative del quadro esigenziale, finalizzate alla definizione delle caratteristiche tipologiche e funzionali e della localizzazione delle opere da realizzare;

- c) entro sei mesi dall'approvazione della proposta di cui sopra da parte dell'Amministrazione comunale, presentazione, da parte delle Società proponenti, del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) delle opere;
 - d) entro sei mesi dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte del Comune, presentazione, da parte delle Società proponenti, del progetto esecutivo (PE) delle opere.
2. Gli elaborati progettuali di cui ai punti precedenti dovranno essere sviluppati in coerenza tra loro e nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dall'Amministrazione comunale, nonché della normativa vigente in materia di lavori pubblici, edilizia e urbanistica e relativa ai requisiti dei progettisti.
 3. Gli elaborati progettuali dovranno essere corredati da tutta la documentazione necessaria all'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
 4. Rispetto alle proposte preliminari attuative del quadro esigenziale di cui al comma 1, lett. b), il Comune si impegna a individuare e approvare la soluzione preferibile entro tre mesi dalla consegna, rimettendo alle Società proponenti l'elaborazione, a titolo di liberalità, del PFTE della soluzione prescelta, in coerenza con le indicazioni minime che verranno fornite dal Comune stesso in sede di approvazione.
 5. Il progetto di fattibilità tecnico-economica e il successivo progetto esecutivo delle opere saranno esaminati dai competenti servizi comunali e sottoposti ai procedimenti di verifica, validazione e approvazione previsti dalla normativa vigente entro tre mesi dalla presentazione (ove compatibili con il procedimento di verifica e validazione stesso) degli elaborati che abbiano correttamente recepito tutte le osservazioni dell'Ente. Il Comune provvederà all'attivazione e gestione dei relativi procedimenti amministrativi, ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso necessari.
 6. L'impegno si intende adempiuto con la consegna del livello progettuale esecutivo opportunamente integrato in base alle eventuali prescrizioni della Amministrazione o in esito ai procedimenti di verifica e validazione.
 7. In sede di approvazione del PFTE di cui al comma 1, lettera c), il Comune si impegna a fornire

prescrizioni specifiche in merito alle modifiche da effettuare, che le Società proponenti si impegnano ad approfondire e risolvere attraverso l'aggiornamento del PFTE che recepisca le soluzioni individuate, da sottoporre nuovamente al Comune e da definire successivamente a livello esecutivo secondo il medesimo iter indicato ai commi da 1 a 6.

8. Trattandosi di liberalità, il valore della progettazione complessiva in oggetto (proposta preliminare da considerarsi equivalente a uno studio di fattibilità, PFTE e PE) in oggetto - determinato ai sensi dei corrispettivi per le prestazioni tecniche relative alle opere pubbliche stabiliti dal Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016 – si intende stabilito in misura non eccedente l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre a spese e oneri accessori.

ARTICOLO 8 - Oneri concessori e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione

1. Il rilascio dei singoli permessi di costruire comporta, da parte delle "Società proponenti", la corresponsione, al Comune di Aosta, degli oneri concessori previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'importo di tali oneri sarà definito sulla base dei parametri in vigore alla data del rilascio di ogni singolo permesso di costruire, a partire dalle stime attualmente quantificate in via provvisoria e di massima nella "tav U00 relazione illustrativa" del Piano Urbanistico di dettaglio.
2. In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, le Società proponenti potranno richiedere lo scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, della l.r. 11/1998 mediante realizzazione diretta di opere pubbliche su aree già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.
3. Ai fini dello scomputo, le Società proponenti dovranno presentare un progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione ulteriori ed eccedenti rispetto agli standard urbanistici individuati negli elaborati del PUD ai sensi dall'art. 8 della l.r. 12/1999.
4. Il progetto esecutivo delle opere sarà approvato con separato provvedimento dai competenti servizi comunali, che definiranno altresì termini di esecuzione, modalità realizzative, importo delle opere e garanzie fideiussorie.
5. Al termine dei lavori, la regolare esecuzione delle opere sarà attestata mediante collaudo o certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a cura del Comune o di tecnico incaricato dall'Amministrazione comunale, con oneri a carico delle Società proponenti.

ARTICOLO 9 - Richiamo della convenzione negli atti di trasferimento

1. Tutti gli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, delle Unità Minime di Intervento (UMI) comprese nel Piano in oggetto dovranno contenere espresso richiamo alla presente convenzione urbanistica, con specifica menzione degli obblighi e dei vincoli dalla stessa derivanti ancora efficaci alla data del trasferimento.

ARTICOLO 10 - Spese contrattuali e fiscali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e registrazione della presente convenzione sono integralmente a carico delle "Società proponenti".

Ai fini tributari i contraenti dichiarano i rispettivi di codice fiscale:

COMUNE DI AOSTA	C.F. 00120680079
SOCIETA' EDILTRE s.r.l.	P.IVA 00425540077
SOCIETA' AUGUSTA INVESTIMENTI s.r.l.	P.IVA 12928410013

Letto, confermato e sottoscritto.